

**COMUNE DI SAUZE D'OULX**  
**Provincia di Torino**  
**Servizio Tributi**

**REGOLAMENTO PER LA**  
**DISCIPLINA**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

**Sommario**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Determinazione dell'aliquota
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Esenzioni
- Art. 6 – Versamento dell'addizionale Irpef
- Art. 7 – Disposizioni finali

Art. 1  
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. disciplina l'istituzione e le modalità di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

**Art. 2**  
***Determinazione dell'aliquota***

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura del 0,7%;
3. L'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di € 18.000,00 (diciottomila);
4. L'aliquota di cui al comma 2 si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
5. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 3  
Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 4  
Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi del precedente art.2, comma 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.

Art. 5  
Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non supera la soglia di esenzione determinata con deliberazione consiliare.
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Art. 6  
Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

Art. 7  
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.